

**COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO**

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Tra le parti:

1. **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° ____ del _____.12.2015, esecutiva a' sensi di legge, e il
2. **COMUNE di PREDAZZO**, con sede in Predazzo, P.zza S.S. Filippo e Giacomo, n. 3, C.F. 00148590227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° ____ del _____, esecutiva a' sensi di legge;

Premesso che la Comunità ha deciso di mettere a disposizione dei Comuni parte dei fondi provenienti dal proprio avanzo di amministrazione al fine di concorrere alla realizzazione di alcune opere pubbliche comunali ritenute strategiche per il nostro territorio;
Vista la lettera di data 30.11.2015 dal Comune di Predazzo, ns. prot. n. 10209, con la quale il Comune chiede il finanziamento del progetto "Lavori di ricostruzione di un nuovo trampolino Hs66 presso la Stadio del salto "G.Dal Ben di Predazzo", allegando copia del progetto esecutivo già approvato in linea tecnica con delibera Cons. Comunale n. 43 del 20.12.2013, che evidenzia un costo complessivo di € 2.450.000;

Ritenuto che tale progetto va a completare il Centro del salto sopra citato, che ha valenza addirittura internazionale, e si inserisce nell'ambito del progetto di realizzare in valle di Fiemme un Centro Federale dello sci nordico, che potrà avere effetti positivi anche sulla gestione futura di tali impianti;

Visto l'art. 59 del T.U.L.R.O.C., approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le associazioni di comuni e di unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni e pertanto è stata predisposta la presente proposta di convenzione;

Dato atto che l'elenco delle opere comunali da finanziare con i fondi della Comunità ed i relativi importi, tra le quali rientra il progetto sopra citato, sono stati oggetto di confronto e infine di condivisione unanime con i Comuni in occasione della riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 03 dicembre 2015;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - Oggetto della convenzione

La Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito più brevemente menzionata come Comunità, preso atto di quanto richiamato in premessa, concede un finanziamento straordinario di **€ 1.100.000** a favore del Comune di PREDAZZO, per la realizzazione del progetto **"Lavori di ricostruzione di un nuovo trampolino Hs66 presso la Stadio del salto "G.Dal Ben di Predazzo"**, come da progetto esecutivo approvato in linea tecnica con delibera Cons. Comunale n. 43 del 20.12.2013, dal costo complessivo di € 2.450.000.

art. 2 – Impegni del Comune

Il Comune di Predazzo, di seguito più brevemente menzionato come “Comune”, accetta l’intervento finanziario della Comunità e si impegna a realizzare il progetto di cui sopra subordinatamente all’ottenimento anche della compartecipazione finanziaria provinciale.

Il Comune è autorizzato ad apportare modifiche di dettaglio al progetto stesso.

Il Comune si impegna a dare pubblicità in tutte le fasi di realizzazione dell’opera, del finanziamento ottenuto dalla Comunità.

Il Comune si impegna ad avviare la gara d’appalto dell’opera in oggetto entro 12 mesi dall’accertamento dell’intera copertura finanziaria dell’opera.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal contributo.

art. 3 - Verifiche

Il Comune si impegna a tenere periodicamente informata la Comunità sia riguardo il prosieguo dell’acquisizione delle risorse finanziarie ulteriormente necessarie sia riguardo l’andamento dei lavori.

art. 4 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento concesso verrà erogato in due fasi, una di acconto e una di saldo. L’acconto, pari al 50 % dell’importo di cui all’art. 1, verrà erogato previa presentazione da parte del Comune della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto dei lavori.

Il saldo del finanziamento verrà corrisposto dalla Comunità ad avvenuto invio da parte del Comune del provvedimento dell’organo competente di approvazione della contabilità finale o collaudo dell’opera eseguita.

Nel caso in cui la contabilità finale dell’opera evidenzi una riduzione di spesa complessiva superiore al 20 % dell’importo di progetto, il finanziamento della Comunità verrà ridotto in misura proporzionale sull’economia maggiore della percentuale sopra indicata.

art. 5 – Controversie e risoluzione

Le controversie relative all’interpretazione delle clausole concernenti la presente convenzione che potranno sorgere tra la Comunità e il Comune, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Comunità, uno dal Comune ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Trento.

La Comunità si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, previa diffida, in caso di inadempimento da parte del Comune degli obblighi stabiliti con la presente convenzione, con richiesta di rimborso delle eventuali quote già erogate.

art. 6 - Consultazione

Le parti stabiliscono che le forme di consultazione di cui al comma 2 dell’art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n.3/L), saranno assicurate da periodici incontri tra i sottoscrittori della convenzione.

art. 7 - Disposizioni di rinvio

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 - lett. b) - parte II° della tariffa allegato A) del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modificazioni ed esente da bollo in quanto atto scambiato fra enti (ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto con modalità elettronica a'sensi art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.

Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme

Il Sindaco del Comune di Predazzo